

ATTO N. 418/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

Relatore Presidente Olivier Bruno Dottorini

Relazione orale ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno

Iscrizione ai sensi dell'art. 27, comma 3 del Regolamento Interno



SUL

***D*ISEGNO DI LEGGE**

“Trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 – comma 2 – e 21 – comma 2 – del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) – Autorizzazione alla Giunta regionale alla potestà regolamentare”

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 26 aprile 2006

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 26 aprile 2006



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 26 aprile u.s. ha esaminato l'atto n. 418 ed ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole sul testo che si propone, dando incarico di relazionare oralmente al Consiglio al Presidente Olivier Bruno Dottorini, ai sensi dell'articolo 20, comma 7 del Regolamento Interno.

Si richiede altresì l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della seduta del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3 del Regolamento Interno.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 473 del 22.3.2006, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 5.4.2006 e trasmesso per il parere alla I Commissione Consiliare permanente in data 5.4.2006, concernente: "Trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 – comma 2 – e 21 – comma 2 – del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) – Autorizzazione alla Giunta regionale alla potestà regolamentare" (ATTO N. 418);

VISTO il parere e udita la relazione della I Commissione Consiliare permanente illustrata oralmente dal Presidente Olivier Bruno Dottorini (ATTO N. 418/BIS);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2006, n. 196;


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

a) *con votazione separata articolo per articolo, nonchè con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. voti favorevoli, n. voti contrari e n. voti di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 – comma 2 – e 21 – comma 2 – del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) – Autorizzazione alla Giunta regionale alla potestà regolamentare", composta di n. 3 articoli nel testo che segue:



**TESTO PROPOSTO DALLA
GIUNTA REGIONALE**

Art. 1.
(Oggetto)

1. Il Consiglio regionale autorizza la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo ~~39, comma 2~~ dello Statuto regionale, ad adottare il regolamento regionale concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati in ragione del perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di competenza dei soggetti pubblici di cui all'articolo 3, ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 21, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Il regolamento regionale di cui al comma 1 conforma il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui all'articolo 2, ai principi contenuti nell'articolo 22 del d.lgs. 196/2003.

Art. 2.
(Trattamento dei dati)

1. Il regolamento regionale di cui all'articolo 1, individua:

- a) i tipi di dati che i soggetti di cui all'articolo 3 possono trattare;
- b) i tipi di operazioni eseguibili sui dati di cui alla lettera a).

2. L'identificazione dei dati e delle operazioni di cui al comma 1 è aggiornata e integrata periodicamente

**TESTO APPROVATO DALLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Art. 1.
(Oggetto)

1. Il Consiglio regionale autorizza la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo **70, comma 2, lett. j)** dello Statuto regionale, ad adottare il regolamento regionale concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati in ragione del perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di competenza dei soggetti pubblici di cui all'articolo 3, ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 21, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2.

idem

Art. 2.
(Trattamento dei dati)

1.

idem

2.

idem



dalla Giunta regionale.

Art. 3.
(Applicazione)

1. Il regolamento di cui all'articolo 1 si applica nei confronti della Giunta regionale, degli enti e delle agenzie regionali ivi comprese le aziende sanitarie, e degli altri soggetti pubblici per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo.

Art. 3.

(Applicazione)

idem



- b) *con distinta votazione che ha registrato n. voti favorevoli, n. voti contrari e n. voti di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.